



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 65/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 16 aprile 2024 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 04 giugno 2020 al n. 20195/M del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal Sig. OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tarulli (c.f. TRLNTN82E01I804L) del Foro di Civitavecchia (RM), domiciliato presso l'Associazione Europea Consumatori Indipendenti "Valle Peligna", sita in Sulmona (AQ), Piazza Luigi Sturzo n. 11, presso la quale il ricorrente è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio; il procuratore dichiara di voler ricevere, ex artt. 134 e 136 c.p.c., le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento presso l'indirizzo PEC: avvocato.tarulli@pec.it;

CONTRO

- l'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in L'Aquila, alla Via Saragat, rappresentata e difesa dall'Avvocato Piermichele De Matteis (c.f. DMTPMC55R05A345B) del Foro di L'Aquila, elettivamente domiciliata presso lo studio del detto difensore, in L'Aquila, alla Via Gabriele D'Annunzio n. 4, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni presso

l'indirizzo Pec: piermichele.dematteis@pecordineavvocatilaquila.it, nonché

CONTRO

- il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale *pro tempore* e del suo delegato Dott.

Gennaro Montesano, elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito n.178/186 – 00143 Roma, Pec: previmil@postacert.difesa.it;

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorrente, Sig. **OMISSIS**, prestava servizio nell'Arma dei Carabinieri sin dal 1982, con la qualifica di appuntato scelto. Il 30 aprile del 1991, durante un pattugliamento nei pressi di **OMISSIS**, fu il bersaglio insieme ad alcuni colleghi di un attacco a fuoco da parte dei banditi del noto gruppo criminale "**OMISSIS**" che gli causò danni permanenti per i sette proiettili che lo raggiunsero alla schiena. In data 27 giugno 2014, per i fatti di cui sopra, la Presidenza della Repubblica conferiva al ricorrente la medaglia d'oro al valore quale vittima del terrorismo. Sin dal 4 aprile 1998 l'odierno ricorrente veniva collocato in congedo in quanto le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ne avevano determinato l'inidoneità assoluta a servizio, come da verbale n. **OMISSIS** della Commissione di II istanza di Roma. Nelle date 10 marzo 1995, 10 aprile 1997 e 27 ottobre 2000, l'odierno ricorrente otteneva i decreti di riconoscimento (n. **OMISSIS**, n. **OMISSIS** e n. **OMISSIS** di dipendenza da causa di servizio, con ascrivibilità a VI^a categoria delle infermità: "*esiti di F.A.F. alla spalla sn ed in sede di sovraclavareare con lieve deficit funzionale; disturbo post-traumatico da stress cronico*". In data 27 novembre 2003, l'odierno ricorrente otteneva il riconoscimento di portatore di handicap, ex art. 3, comma 1, della L. 104/1992, con giudizio di stato invalidante superiore ai

2/3 (ex art. 21), giusto verbale n. **OMISSIS** della ASL di **OMISSIS**.

Successivamente, in data 3 febbraio 2004, al sig. **OMISSIS** veniva riconosciuta la pensione Privilegiata a Vita con decorrenza 4 febbraio 2002 tabella A categoria 7^a, come si evince dal verbale ML/B n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2004 della CMO di **OMISSIS**. In data 3 giugno 2009, il Sig. **OMISSIS** otteneva altresì il decreto di riconoscimento n. **OMISSIS**/09 di dipendenza da causa di servizio delle infermità con ascrivibilità complessiva alla V^a categoria (si veda sul punto verbale CMO **OMISSIS** mod. B **OMISSIS** del **OMISSIS**/2002 e parere CVCS n. **OMISSIS**/2004), nello specifico: « a) *gastrite cronica prevalentemente superficiale con test per l'H.P.;* b) *note cliniche di sinusopatia fronto-mascellare con ipertrofia dei turbinati;* c) *discopatia L5-S1 con iniziale impegno funzionale.*»

In data 25 febbraio 2016, il Sig. **OMISSIS** presentava alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - PREVIMIL, a mezzo raccomandata a. r., istanza per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità, ex art. 104 T.U. d.p.r. 1092/73, art. 20 d.p.r. 915/78 e successive modificazioni e integrazioni. In data 31 gennaio 2018, a seguito dell'istanza presentata, la Commissione Medico Legale della ASL 1, Avezzano – Sulmona - L'Aquila, sottoponeva a visita medico collegiale l'odierno ricorrente, e in merito alla richiesta dell'assegno di incollocabilità così statuiva: *«non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa determinata da infermità che hanno cagionato la cessazione del servizio»*, pertanto, con decreto n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2019, che ha impugnato davanti a questo Giudice, il Ministero della Difesa (Direzione Generale Previdenza Militare) recepiva e prendeva atto di quanto stabilito dalla suddetta Commissione e respingeva la domanda tesa ad ottenere il trattamento di incollocabilità. In data 27 gennaio 2020, l'odierno ricorrente richiedeva al Prof.

Dott. **OMISSIS**, Medico Chirurgo, Specialista in medicina legale e Docente nel Dipartimento di Medicina Legale presso l'Università di Roma «La Sapienza», parere medico legale al fine di valutare se le infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, oltre a determinare la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta, potessero concretizzare i requisiti medico legali utili ad accedere all'assegno di incollocabilità di cui alla normativa vigente.

A seguito dell'esame svolto sull'odierno ricorrente, il Prof. Dott. **OMISSIS** rimetteva perizia medico legale così concludendo:« *In definitiva, il Sig. **OMISSIS** in conseguenza delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e foriere di giudizio di pensionamento per "inidoneità assoluta di servizio - con particolare riferimento a quella psichica e disfunzionale della spalla sinistra ma anche a tutto il quadro invalidante -, presenta i requisiti utili per la concessione dell'assegno di incollocabilità poiché per la natura ed il grado dell'invalidità risulta di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. »*

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente ha contestato integralmente l'opera del Collegio Medico ASL Abruzzo, nonché l'illegittimità del decreto successivo del Ministero della Difesa - Direzione Generale Previdenza, chiedendo il riconoscimento del suo diritto a conseguire l'assegno di incollocabilità, ex art. 104 del D.P.R. n. 1092 del 1973.

2. Con memoria del 16 gennaio 2021 si costituiva il Ministero della Difesa confutando le argomentazioni dell'odierno ricorrente e sostanzialmente affermando che l'emissione del decreto n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2019, oggetto dell'impugnativa del presente ricorso, veniva disposta dopo che la competente Azienda Sanitaria, con riferimento alle infermità pensionate, esprimeva il proprio giudizio negativo in merito alla concessione dell'assegno di incollocabilità di cui

all'art.104 del T.U. D.P.R.1092/1973 e successive modificazioni.

Dopo un'articolata ricostruzione normativa dell'istituto sopra indicato, il Ministero della Difesa ribadiva che il testo normativo non lascia adito a dubbi interpretativi, nel senso che, l'infermità che attribuisce l'assegno di incollocabilità deve qualificarsi come una infermità che determina in modo diretto e immediato, e non solo in via meramente ipotetica, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e degli impianti tali da determinare l'assoluta impossibilità di trovare idonea collocazione lavorativa. L'assegno di incollocabilità prescinde dalla gravità delle infermità pensionate, tant'è vero che può essere concesso anche ai titolari di VIII^a categoria, ed è volto a compensare la preclusione dello svolgimento di un'attività lavorativa, tale situazione ricorre nei casi di gravi patologie psichiatriche o di natura infettiva. Nel caso di specie, a nulla rilevano le eccezioni formulate dal ricorrente in merito al giudizio espresso dal Collegio Medico in quanto carente di un esplicito riferimento al pregiudizio per la salute e l'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Pur essendosi espresso in termini diversi, il Collegio ha valutato le infermità ai fini della concessione dell'assegno di incollocabilità ed ha ritenuto che le medesime, per natura ed entità menomante, non sono risultate tali da sostanziare i requisiti previsti per ritenere il militare destinatario del beneficio richiesto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito con vittoria di spese e chiedendo in subordine, qualora questa Corte volesse accogliere il ricorso, l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 della legge n.428/85, per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

3. Con memoria del 4 febbraio 2021 si costituiva l'Azienda Sanitaria Locale 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, rappresentata e difesa - giusta deliberazione di

incarico n. 161/2021- dall'Avv. Piermichele De Matteis, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito, e ribadendo che, nella fattispecie, non si ravvisa, in capo al sig. **OMISSIS**, alcun presupposto medico legale per la declaratoria di riconoscimento di inabilità permanente a qualsiasi attività lavorativa medica, stante la ritualità, fondatezza e legittimità dell'impugnato parere emesso dal Collegio Medico (Regione Abruzzo ASL 1 Avezzano – Sulmona -L'Aquila), emesso il **OMISSIS**/2018 .

4. Con ordinanza n. 30/2021 questo Giudice, ritenuto che la questione di merito concernesse il riconoscimento a favore del ricorrente del diritto all'assegno di incollocabilità in applicazione di quanto disposto dall'art. 104 del DPR n. 1092/1973 e che, pertanto, si trattasse di una questione di natura squisitamente medico-legale ha incaricato, ai fini del decidere, l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute per rendere un motivato parere medico-legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura prettamente tecnica, con particolare riguardo ai seguenti quesiti: « a) *sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità riferite alla natura ed al grado delle infermità di cui risultava affetto il Sig. **OMISSIS** alla data del **OMISSIS**/2002 ed affetto da gastrite cronica prevalentemente superficiale con test per l'H.P.; b) note cliniche di sinusopatia fronto-mascellare con ipertrofia dei turbinati; c) discopatia L5-S1 con iniziale impegno funzionale in relazione agli accertamenti sanitari effettuati dalla CMO **OMISSIS** mod. **OMISSIS** del **OMISSIS**2002 e parere CVCS n. **OMISSIS**/2004 ASL. In particolare, se a causa delle predette infermità, il ricorrente stesso avrebbe potuto essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.»*

Con nota Prot. N. **OMISSIS** del **OMISSIS** /2022 l'Ufficio Medico Legale presso

il Ministero della Salute ha chiesto chiarimenti in ordine ai quesiti da esaminare e se debbano essere prese in considerazione le infermità: «*Ferita da arma da fuoco con corpi estranei ritenuti e deficit funzionale; Disturbo Post-Traumatico da stress cronico*», riconosciute dipendenti da causa di servizio con complessiva ascrivibilità alla 7^a categoria tabella A, come da verbale ML/B n. **OMISSIS** del **OMISSIS/2004** CMO di **OMISSIS**, non indicate in ordinanza.

5. Nell'udienza del 18 ottobre 2022, con l'assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Tarulli, ha chiesto di sottoporre alle valutazioni dell'organo consulenziale anche l'infermità «*Ferita da arma da fuoco con corpi estranei ritenuti e deficit funzionale; Disturbo Post-Traumatico da stress cronico*», per il riconoscimento del diritto richiesto.

6. Con successiva ordinanza n. 25/2022 questo Giudice ha ordinato all'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute di prendere in considerazione, ai fine del riconoscimento dell'assegno di incollocabilità ex art. 104 D.P.R. n. 1092/73, anche l'infermità: «*Ferita da arma da fuoco con corpi estranei ritenuti e deficit funzionale; Disturbo Post-Traumatico da stress cronico*», riconosciuta dipendente da causa di servizio con complessiva ascrivibilità alla 7^a categoria tabella A, come da verbale ML/B n. **OMISSIS** del **OMISSIS/2004** CMO di **OMISSIS** e non indicate nell'ordinanza n. 30/2021.

7. Con nota Prot. n. **OMISSIS** del **OMISSIS/ 2023** DGVESC-MDS-P, l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute ha depositato in data **OMISSIS/2023**, il parere richiesto, affermando che non ricorrono i requisiti sanitari previsti per riconoscere la sussistenza dell'assegno di incollocabilità, ex art. 104 D.P.R. n. 1092/1973.

8. Con nota dell'8 febbraio 2024 il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha

depositato le osservazioni tecniche sul parere reso dall'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute, redatte dal prof. **OMISSIS**, consulente di parte, contestandone le conclusioni e ritenendo che l'organo consulenziale incaricato si sia espresso solo su alcune infermità e non sulla situazione sanitaria complessiva che legittimerebbe, invece, il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.

9. Nell'udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'Avv. Tarulli, che contesta le conclusioni del parere reso dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, insiste per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, chiede la nomina di un altro consulente tecnico e, in via ulteriormente subordinata, chiede termine per la precisazione delle conclusioni, presente l'avv. De Matteis per l'Azienda Sanitaria Locale che concorda con le conclusioni della consulenza e insiste per il rigetto del ricorso, assente la Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva.

10. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;
Considerato in

DIRITTO

Occorre premettere che il *thema decidendum* è rappresentato dal preteso riconoscimento del diritto al sig. **OMISSIS** dell'attribuzione dell'assegno d'incollocabilità, ex art. 104 D.P.R. n. 1092/73.

Vale la pena ricordare che per l'art. 104 D.P.R. 1092/1973 « *ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive*

modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.»

Si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, da lungo tempo la legislazione ha previsto specificamente la facoltà, per il giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al Collegio medico legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416) e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913), nonché agli organi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all’art. 1, terzo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero della Salute (art. 4-

bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al giudice pensionistico è stata infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993 di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l'art. 97 prevede testualmente che il Giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale (anche nell'ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il

giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, in primis, della Sezione speciale) si differenzia, in ragione della speciale fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d'ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. cost., ordinanze n. 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).

Il parere reso dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute appare sicuramente attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.

Nel merito della controversia, questo Giudice ha espressamente richiesto, con le ordinanze n. 30/2021 e n. 25/2022, all'organo consulenziale presso il Ministero della Salute, di chiarire, previo esame della intera documentazione allegata, e sulla base di tutte le infermità riscontrate e certificate, se le predette infermità avrebbero potuto essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, ai fini del riconoscimento dell'assegno di incollocabilità al sig. **OMISSIS**.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte dall'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Lo stesso Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta

dalla ricorrente e quella presente in atti, ritenuta chiaramente rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno, ha affermato testualmente: “ questo UML ritiene che NON ci sia sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità (ex art. 104 T.U. DPR 1092/73, art. 20 DPR 915/78 e successive modificazioni e integrazioni), riferiti alla natura ed al grado delle infermità di cui risultava affetto il Sig. **OMISSIS** alla data del **OMISSIS**/2002: gastrite cronica prevalentemente superficiale con test per l'H.P.; note cliniche di sinusopatia fronto-mascellare con ipertrofia dei turbinati; discopatia L5-S1 con iniziale impegno funzionale, in relazione agli accertamenti sanitari effettuati dalla CMO **OMISSIS** mod. B **OMISSIS** del **OMISSIS**/2002 e parere CVCS n. **OMISSIS**/2004 ASL; ed inoltre: ferita da arma da fuoco con corpi estranei ritenuti e deficit funzionale; Disturbo Post-Traumatico da stress cronico, riconosciuto dipendente da causa di servizio con complessiva ascrivibilità alla 7^a categoria tabella A, come da verbale ML/B n. **OMISSIS** del **OMISSIS**/2004 CMO di **OMISSIS**. In particolare, si ritiene che, a causa delle predette infermità, il ricorrente NON avrebbe potuto essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.”

Lo stesso organo consulenziale ha preliminarmente sottoposto la bozza alle parti in causa per eventuali osservazioni che risultano non pervenute. Pertanto, all'esito del mancato contraddittorio, l'organo consulenziale ha sostenuto e confermato l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.

Pertanto, l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in aderenza alle richieste di questo Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta dal ricorrente, ha accertato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento

dell'assegno di incollocabilità in quanto il ricorrente non avrebbe potuto essere di

pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza

degli impianti, come invece previsto dalla legge ex art. 104 D.P.R. n. n.1092/73.

Le conclusioni, come brevemente riassunte, paiono a questo Giudice pienamente condivisibili.

Questo Giudice ritiene che il parere sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle conclusioni; in particolare, le considerazioni svolte dall'Ufficio Medico Legale appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa.

Il ricorso non può essere accolto.

Questo Giudice ritiene infatti, in conformità alla prevalente giurisprudenza, che in materia pensionistica le patologie che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità, ex art. 104 D.P.R. 29.12.73, n. 1092 sono solo quelle che di per sé determinano – in modo diretto immediato e non solo in via meramente ipotetica- una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti (cfr. Sez. Lazio n. 2359/97 e 1093/95).

Nel caso di specie, anche alla luce del citato parere del Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, può agevolmente evincersi che le patologie di cui il soggetto è portatore non sono di entità tale da compromettere l'attenzione, la concentrazione, le facoltà cognitive – nonché le funzioni simboliche (orientamento, spazio temporale, facoltà mnesiche), indispensabili affinché l'utilizzo proficuo della capacità lavorativa non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Il rigetto della domanda per la mancanza dei requisiti sanitari richiesti assorbe

l'esame di ogni ulteriore altro motivo.

Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.
--

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria
eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: RESPINGE il ricorso e
compensa le spese.

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Depositata in segreteria il 08/05/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)